



COMUNE DI PARMA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE**

approvato con atto di C.C. del 20/01/2015 n. 1

INDICE

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Principi	pag. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 - Definizioni	pag. 3

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

TITOLO I – PROGRAMMAZIONE DELLE APERTURE E ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Art. 4 – Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone soggette a tutela	pag. 5
Art. 5 - Casi particolari	pag. 5
Art. 6 - Inibizione dell'attività di pubblico esercizio e interdizione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 6

TITOLO II – REQUISITI E OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 7 - Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 8
Art. 8 - Altri obblighi ai fini dell'attivazione ed esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 9

TITOLO III – AUTORIZZAZIONE E SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'. APERTURA DI NUOVI ESERCIZI, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE E SUBINGRESSO IN PROPRIETA' O IN GESTIONE.

Art. 9 - Autorizzazione e Segnalazione Certificata di Inizio Attività	pag. 10
Art. 10 - Apertura di nuovi esercizi e trasferimento di sede nelle zone soggette a tutela	pag. 11
Art. 11 - Apertura di nuovi esercizi e trasferimento di sede nelle zone non soggette a tutela, subingresso in proprietà o in gestione, ampliamento di superficie, casi particolari di cui all'art. 5 del Regolamento	pag. 11

TITOLO IV – DECADENZA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 12 - Decadenza dell'autorizzazione	pag. 12
Art. 13 - Sospensione dell'attività	pag. 12
Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione	pag. 12
Art. 15 - Cessazione dell'efficacia della Dichiarazione di Inizio Attività	pag. 12

TITOLO V – ATTIVITA' STAGIONALI E TEMPORANEE

Art. 16 - Autorizzazioni per attività stagionali	pag. 13
Art. 17- Autorizzazioni per attività temporanee	pag. 13

TITOLO VI – DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 18 - Somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici	pag. 14
---	---------

TITOLO VII – ATTIVITA' ACCESSORIE

Art. 19 - Esercizio di attività accessorie	pag. 14
--	---------

TITOLO VIII – ORARI, CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI, RIPOSO SETTIMANALE, PUBBLICITA' DEI PREZZI

Art. 20 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi	pag. 15
Art. 21 - Chiusura temporanea degli esercizi, turnazioni e riposo settimanale	pag. 16
Art. 22 - Pubblicità dei prezzi	pag. 16

CAPITOLO III – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 23 - Controlli	pag. 17
Art. 24 - Sanzioni	pag. 17

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Disposizioni procedurali e finali	pag. 18
---	---------

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Principi

1. La presente regolamentazione, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative interne in materia di liberalizzazione delle attività economiche e tutela della concorrenza, si ispira ai principi di cui all'art. 1 della Legge della Regione Emilia Romagna 26 luglio 2003, n. 14 e s.m.i. e agli indirizzi di cui all'art. 2.2 delle Direttive Generali approvate con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna del 23 novembre 2009 n. 1879 (d'ora in poi "Direttive Regionali").

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella effettuata mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, quella svolta al domicilio del consumatore e quella svolta in locali non aperti al pubblico.
2. Il presente Regolamento non si applica alle attività escluse dalla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 2 comma 4 della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i.¹. In particolare l'attività di somministrazione da parte di circoli privati con accesso limitato ai soci, è da ritenersi esclusa dal presente regolamento, essendo soggetta unicamente al D.P.R. 235/2001 e alle norme regionali in materia di associazioni di promozione sociale indicate nella L.R. 34/2002.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i., s'intende per *somministrazione di alimenti e bevande*, la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine e con la presenza del servizio assistito di somministrazione. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande", comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

S'intende inoltre per:

- a) *Attività di somministrazione in forma stagionale*, quella svolta per uno o più periodi, non inferiori a 30 giorni e non superiori a 240 giorni per anno solare;
- b) *Attività di somministrazione temporanea*, quella svolta in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, con durata non superiore a giorni trenta consecutivi;
- c) *Criteri di programmazione qualitativi strutturali, con punteggio minimo di accesso*: parametri, richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone tutelate, rivolti a soddisfare obiettivi di qualità del servizio, cui devono rispondere i locali, già all'atto della presentazione della domanda di titolo abilitativo;
- d) *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*, Segnalazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni, delle asseverazioni e delle

¹

a) L.R. 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole), con riferimento all'esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale; b) L.R. n. 16/2004 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), sia con riferimento ai casi di somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, sia con riferimento all'esercizio del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed & breakfast"; c) decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), dovendosi intendere applicabili i criteri stabiliti dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della presente legge.

attestazioni normativamente richieste ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

- e) *Somministrazione al domicilio del consumatore*: servizio rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, presso la sua privata dimora, ovvero nel locale presso cui il consumatore si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
- f) *Attività accessorie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande* (art. 12 L.R. n. 14/2003 e s.m.i.):
 - a) "installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini";
 - b) "organizzazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo: ossia effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, concerti, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari, l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti";
- g) *Preposto*: la persona cui è affidata l'effettiva conduzione del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- h) *Procedura di notifica* per la registrazione ex regolamento CE 852/2004, la comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Parma, con cui l'interessato si qualifica quale operatore del settore alimentare e dichiara il rispetto delle norme igienico sanitarie, prescritte dalla legge ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- i) *Progetti di valorizzazione commerciale*: piani attuativi di intervento in aree urbane al fine di rilanciare e qualificare l'assetto commerciale delle aree urbane che presentano problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale;
- j) *Proroga dell'attivazione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone soggette a tutela*: la richiesta da parte del titolare, in casi di comprovata necessità, di procedere all'apertura in un termine superiore ai 180 gg. decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione, previsti dall'art. 8 comma 6 della L.R. n. 14/2003 e s.m.i.;
- k) *Requisiti morali*, le condizioni richieste dalla Legge ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attinenti alla condotta dell'esercente o aspirante tale in ordine al rispetto delle norme vigenti;
- l) *Requisiti professionali*, le condizioni richieste dalla Legge ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attinenti al possesso, da parte dell'esercente o aspirante tale, delle capacità professionali ritenute indispensabile per l'esercizio dell'attività medesima;
- m) *Somministrazione nelle mense aziendali*: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto;
- n) *Superficie di somministrazione*: l'area attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione, ottenuta in concessione (se pubblica) o a disposizione dell'operatore (se privata). La superficie di somministrazione non ricomprende tutti i locali annessi al pubblico esercizio ed aventi finalità diversa dalla somministrazione, i quali rilevano esclusivamente ai fini della superficie complessiva dell'esercizio medesimo;
- o) *Titoli abilitativi all'esercizio della somministrazione*: qualunque atto autorizzativo, e dichiarativo o di segnalazione (autorizzazione, silenzio-assenso, D.I.A. o S.C.I.A.) necessario ai fini dell'esercizio dell'attività;
- p) *Piano di Zonizzazione Acustica Comunale*: la suddivisione del territorio comunale in classi omogenee dal punto di vista acustico, per ciascuna delle quali vengono stabiliti i limiti massimi accettabili di rumore diurno e notturno, mediante attribuzione di una classe

acustica (in base alle caratteristiche intrinseche delle aree medesime, a titolo esemplificativo: densità di popolazione, presenza di attività produttive e commerciali);

- q) *Vendita di bevande per asporto*: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo all'esterno dei locali ovvero al domicilio del cliente;
- v) *Zone soggette a tutela*: aree di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale, sottoposte a salvaguardia e riqualificazione.

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

TITOLO I – PROGRAMMAZIONE DELLE APERTURE E ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Art. 4 - Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone soggette a tutela.

1. La programmazione comunale, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, in conformità ai principi dettati dalle Direttive regionali e dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche, è improntata alla finalità di salvaguardare e riqualificare le aree di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, sono assoggettate a tutela le zone all'interno della area storica monumentale centrale, come individuata nell'allegato C).
3. In tali zone l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è assoggettato ai criteri di programmazione esplicitati nell'allegato B). Resta fatto salvo il disposto di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento.
4. I criteri di programmazione, applicabili all'interno delle zone tutelate, sono denominati "*Criteri qualitativi strutturali*, con punteggio minimo di accesso".
5. I *criteri qualitativi strutturali* di cui viene dichiarato il possesso nell'istanza di acquisizione del titolo abilitativo devono essere debitamente comprovati e permanere durante l'esercizio dell'attività.
6. Qualora si manifesti la necessità di modificare alcune caratteristiche dell'attività che influiscono sui criteri di qualità, nell'ambito delle zone tutelate, il titolare dovrà inoltrare apposita istanza al Comune, il cui accoglimento è subordinato alla dimostrazione del mantenimento del punteggio minimo relativo ai criteri di qualità.

Art. 5 - Casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i. e degli articoli 2 e 4 delle Direttive Regionali, le disposizioni di cui al precedente art. 4 non si applicano per l'attivazione delle attività di *somministrazione di alimenti e bevande* che si effettuano:
 - a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;
 - b) all'interno di strutture di servizio quali a titolo esemplificativo: centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, cimiteri, strutture fieristiche;Nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), l'attività di somministrazione non è soggetta ai *criteri comunali di programmazione* solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 1. l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
 2. la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale.

- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade così come definite dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino tutte le seguenti condizioni:
 - 1. l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis della legge 28 dicembre 1999, n. 496 e s.m.i.;
 - 2. l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
 - 3. l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'Ufficio Tecnico di Finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività;
- e) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
- f) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114);
- g) nelle mense aziendali e nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, centri di formazione professionale ed istituti universitari, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati, negli oratori parrocchiali e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- h) nelle attività ricettive disciplinate dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, con esclusione delle strutture all'interno delle quali si svolge l'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed and breakfast", anche per attività rivolte genericamente al pubblico.
- i) nelle *attività esercitate in forma temporanea*, di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i., per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferisce;
- l) nelle *attività di somministrazione svolte a domicilio del consumatore*, inteso non solo come la sua privata dimora, ma anche come locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi;
- m) nei circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 e s.m.i., i quali sono assoggettati a specifica disciplina legislativa, esclusa dall'applicazione del presente regolamento.

- 2. Le attività di somministrazione di cui al comma precedente non possono essere trasferite in maniera disgiunta dall'attività principale e decadono al venir meno dell'attività stessa.
- 3. In deroga ai criteri di programmazione, di cui all'art. 4 vengono comunque rilasciate le autorizzazioni all'apertura nel seguente caso:
 - a) esercizi previsti da *Progetti di Valorizzazione Commerciale* di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 o da altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico, nel qual caso il progetto definirà criteri e caratteristiche dei locali e dell'attività di somministrazione. Qualora i singoli PVC non prevedano una disciplina specifica, deve ritenersi applicabile all'insediamento di tali strutture commerciali, la normativa settoriale vigente, limitandosi l'aspetto derogatorio introdotto dal PVC, esclusivamente all'ambito edilizio-urbanistico e di destinazione d'uso.

Gli esercizi in tal modo autorizzati non potranno trasferirsi.

Art. 6 - Inibizione dell'attività di pubblico esercizio e Interdizione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

- 1. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1879 del 23/11/2009 e in piena coerenza con i vincoli posti

dalle recenti norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche, è disposta l'inibizione all'apertura, nell'ambito della zonizzazione di cui all'art. 7 comma 2 bis del vigente Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani², di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette da altri comparti della città.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è motivata dalla sussistenza di oggettivi problemi di sostenibilità sociale e ambientale, di accessibilità, di sicurezza e ordine pubblico, acclarati con appositi rapporti degli organi competenti, e pienamente coerenti con il nuovo quadro normativo interno e comunitario in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di tutela della concorrenza, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali, idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati, poiché:
 - non impongono limitazioni agli esercizi che per condizioni strutturali o assenza di impatto diretto, non esercitano riflessi sui valori tutelati;
 - prevedono opportune deroghe per gli esercizi pubblici che adottano condizioni di esercizio idonee a limitare le criticità rilevate attraverso l'assunzione di impegni diretti a minimizzare gli impatti stessi;
 - impongono limitazioni solo agli esercizi che per modalità gestionali producono impatto diretto sui valori da tutelare;
3. Possono essere concesse, a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del citato Regolamento per la convivenza, eventuali deroghe in relazione a formule di somministrazione a basso impatto, caratterizzate da:
 - a) esclusiva ospitalità interna ai locali ovvero in strutture temporanee di cui alle tipologie 6, 7 e 8 del vigente "Regolamento Dehors";
 - b) ospitalità interna ai locali e in strutture temporanee di cui alle tipologie 1, 2, 3, 4 e 5 del vigente "Regolamento Dehors" e occupazione esterna che non si protragga oltre le ore 22.00;La attività aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) del presente comma non sono assoggettate ad inibizione, sempreché i locali e i dehors chiusi siano insonorizzati ovvero non generino impatto acustico verso l'esterno, e non inducano stazionamenti permanenti della clientela all'esterno degli stessi.
4. Specifiche deroghe potranno essere concesse, previo parere della Struttura competente in materia di Regolamentazione delle Attività Economiche e a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione, in merito a formule di somministrazione tipo ristorazione, da insediarsi in ambiti oggetto di opere pubbliche di rilevante entità, che necessitino di riqualificazione e rilancio;
5. In assenza di ragioni superiori e contrarie, il contenimento degli orari di esercizio e la limitazione degli orari di vendita per asporto dei propri prodotti, costituisce elemento di valutazione positiva dell'istanza di deroga. Inoltre, gli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento per la convivenza, devono essere recepiti quali prescrizioni nell'atto abilitativo.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono fino all'approvazione di norme del Regolamento Urbanistico Edilizio volte a regolamentare le destinazioni d'uso per le

² Str. D'Azeglio, B.go Marodolo, Str. Inzani, B.go Poi, Borgo Fiore, Via Galaverna, P.le Inzani, Str. Imbriani, P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy, P.le della Pace, P.za Ghiaia, P.za Garibaldi, Str. Garibaldi, B.go Angelo Mazza, Via Mameli, Via Carducci, P.le della Pace, P.za Ghiaia, P.za Garibaldi, Str. Garibaldi, B.go Angelo Mazza, Via Mameli, Via Carducci; Str. Farini, B.go della Salina, B.go del Carbone, P.le del Carbone, Via N. Sauro, B.go Palmia, B.go G. Tommasini, Via Maestri, P.le della Rosa, P.le Sant'Apollonia, Via Torrigiani, V.lo Cinque Piaghe, V.lo Politi, Str. Collegio dei Nobili, P.le San Lorenzo, V.lo Giandemaria, P.le XXV Aprile.

attività di esercizio pubblico in relazione all'impatto ambientale indotto, nonché all'individuazione negli strumenti di pianificazione territoriale di aree specificatamente destinate al divertimento e svago, collocate a debita distanza dai centri residenziali tali da contemperare le diverse esigenze: il riposo e la salute dei residenti, lo svago degli avventori e la redditività delle attività economiche.

- 7 Per comprovate esigenze di interesse pubblico dirette a prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione sia a particolari situazioni di tempo e di luogo che ad accertata grave conflittualità sociale, il Comune di Parma, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche e/o graduare il divieto di somministrazione di bevande alcooliche:

- a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area, ovvero come prescrizione temporanea o permanente ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. per determinati esercizi;
- b) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

Le esigenze di interesse pubblico che possono giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma sono ravvisabili nei possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e con l'ordine e sicurezza pubblica.

TITOLO II – REQUISITI E OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 7 - Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Coloro che intendono esercitare *l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande*, devono essere in possesso dei *requisiti morali* di cui all'art. 71 commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.. In particolare, non possono esercitare l'attività:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, Capo II, del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza
 - g) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dall'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1 lett. b), c), d), e), f) e g), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la

pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.
4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i. in materia di procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.
5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, la sostituzione del legale rappresentante o della persona preposta all'attività di somministrazione (anche per le ditte individuali) deve essere comunicata al Comune.
6. L'esercizio dell'attività di *somministrazione di alimenti e bevande* è subordinato al possesso di uno dei seguenti *requisiti professionali*:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) avere esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
 - c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.
7. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazione od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 5 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.
8. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio regionale si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
9. Per le associazioni esercitanti attività di somministrazione in circoli privati, il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. previsti in presenza di attività di commercio, è richiesto solo in caso di affidamento indiretto della somministrazione a soggetto terzo esercitante attività di natura commerciale.

ART. 8 - Altri obblighi ai fini dell'attivazione ed esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'attivazione e l'esercizio dell'attività di somministrazione, oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 (nelle zone soggette a tutela) ed all'art. 7, sono subordinate anche al rispetto delle vigenti norme, in materia:
 - a) di edilizia (a titolo esemplificativo, altezza interna ed esterna dei locali);
 - b) di urbanistica (a titolo esemplificativo, disponibilità dei parcheggi necessari per la specifica attività che si vuole esercitare);
 - c) di destinazione d'uso dei locali (compatibilità dell'attività con le specifiche funzioni consentite in ogni singola zona del Comune di Parma);
 - d) igienico-sanitaria;
 - e) di inquinamento acustico;
 - f) di sicurezza (anche nei luoghi di lavoro), e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534 (il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali).
2. In ogni caso di attivazione di un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di trasferimento di sede e di ampliamento di superficie di somministrazione, deve essere assicurata alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la visitabilità, ossia la possibilità per gli stessi di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico.
3. Nelle zone soggette a tutela, il rispetto delle disposizioni di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 del presente articolo è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esse, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare dovrà attivare l'esercizio, ponendosi in regola con le predette disposizioni.
4. L'esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico la tabella dei prezzi, l'autorizzazione/DIA/SCIA e l'elenco delle bevande alcoliche.
5. L'attività di *somministrazione di alimenti e bevande*, che si svolge in esercizi aperti al pubblico o riservati ai soci (nel caso di circoli privati) e che, comunque, è rivolta ad un consumatore finale (quali bar, ristoranti, trattorie, agriturismo, pizzerie, fornitura di pasti preparati, tavole calde/fredde, circoli, mense aziendali, scolastiche, di comunità come ospedali, case di cura/riposo, collegi, centro cottura, gastronomie, ecc.) è subordinata alla preventiva presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Parma della "Notifica" ai fini della Registrazione ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004.
6. La cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla presentazione di apposita comunicazione al Comune.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONE E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'. APERTURA DI NUOVI ESERCIZI, TRASFERIMENTO DI SEDE, AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE E SUBINGRESSO IN PROPRIETA' O IN GESTIONE

Art. 9 – Autorizzazione e Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di *somministrazione di alimenti e bevande*, nell'ambito delle zone soggette a tutela, sono soggette al rilascio di autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei criteri di programmazione di cui all'allegato B). La disposizione del presente comma deve essere applicata nel rispetto del disposto di cui al precedente art. 6 del Regolamento.

2. Sono soggetti a Segnalazione Certificata *di Inizio Attività* (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.:
 - a) l'apertura e il trasferimento di sede, al di fuori delle zone soggette a tutela;
 - b) il subingresso in proprietà o in gestione in tutte le zone;
 - c) l'ampliamento di superficie in tutte le zone;
 - d) i casi particolari di cui all'art. 5 del presente Regolamento in tutte le zone.
3. L'autorizzazione e le SCIA abilitano all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati.
4. Il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, previa presentazione della SCIA al SUAP. La SCIA deve essere presentata altresì in caso di cessazione della gestione. In caso di mancata presentazione della SCIA, il titolare risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.
5. Non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni alla *somministrazione di alimenti e bevande* ovvero ritenute efficaci nuove *Segnalazioni Certificate di Inizio Attività* in locali in cui già insista (ancorché sospeso) alcuno dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, se non a seguito della produzione di idoneo titolo comprovante in modo inequivocabile la disponibilità dei locali medesimi.
6. Non sono soggette all'autorizzazione amministrativa e alla *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le attività di somministrazione svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

Art. 10 - Apertura di nuovi esercizi e trasferimento di sede in zone soggette a tutela

1. L'apertura di un nuovo esercizio di *somministrazione di alimenti e bevande e il trasferimento di sede* in zone soggette a tutela, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune di Parma.
2. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sede in zone soggette a tutela è subordinato all'accertamento dei *requisiti morali e professionali* di cui al precedente art. 7, all'accertamento del raggiungimento del punteggio minimo di accesso relativo ai *criteri di qualità strutturali*, nonché al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Le istanze di autorizzazione, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni ai sensi di Legge, s'intendono accolte qualora non vengano comunicati i motivi ostativi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima.

Art. 11 - Apertura di nuovi esercizi e trasferimento di sede nelle zone non soggette a tutela, subingresso in proprietà o in gestione, ampliamento di superficie, casi particolari di cui all'art. 5 del Regolamento.

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al di fuori delle zone soggette a tutela, il subingresso in proprietà o in gestione in tutte le zone, l'ampliamento di superficie e i casi particolari di cui all'art. 5 del presente Regolamento in tutte le zone, sono soggette a *Segnalazione Certificata di Inizio Attività* e possono aver luogo dalla data di presentazione della medesima, ferme restando le ulteriori procedure previste da normative di settore (ad es. procedura di notifica ai fini della registrazione ex Reg.to CE 852/2004).

2. Il subingresso in proprietà o in gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività ed al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante. Il trasferimento comporta la decadenza del precedente titolo abilitativo in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei *requisiti morali e professionali*. Per le nuove autorizzazioni non è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio prima della loro attivazione.
3. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei suddetti requisiti, deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

TITOLO IV – DECADENZA, SOSPENSIONE, REVOCA DEI TITOLI ABILITATIVI

Art. 12 - Decadenza dell'autorizzazione

1. I titoli abilitativi all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande decadono nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi, oppure, nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio. La proroga potrà essere concessa solo in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei *requisiti morali e professionali* di cui al precedente art. 7;
 - c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore.

Art. 13 - Sospensione dell'attività.

1. I titoli abilitativi all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande possono essere sospesi quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
2. L'attività è sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti le indicazioni operative decise dal Comune di Parma per la tutela degli abitanti delle aree limitrofe.

Art. 14 - Divieto di prosecuzione dell'attività e revoca dell'autorizzazione qualora prevista.

1. Può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività e contestualmente la revoca del provvedimento di autorizzazione nei casi in cui questo sia previsto:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti/obblighi mancanti nei termini previsti;
 - b. per i seguenti motivi di pubblico interesse:
 - gravi e reiterate violazioni delle disposizioni penali generali e settoriali;
 - violazione insanabile delle norme concernenti la disciplina dell'immigrazione;
 - omessa presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Parma della "Notifica" ai fini della Registrazione ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 ovvero per insussistenza dei requisiti igienico-sanitari, previa diffida ad adempiere ovvero a ripristinare i requisiti in un congruo termine;
 - c. per insussistenza originaria, nelle zone tutelate, dei *criteri di qualità strutturali*;
 - d. per insussistenza sopravvenuta, nelle zone tutelate, dei *criteri di qualità strutturali*, previa diffida al ripristino dei medesimi in un congruo termine.

Art. 15 – Cessazione dell'efficacia della Dichiarazione o Segnalazione Certificata di Inizio Attività e divieto di prosecuzione dell'attività. - Attività abusiva

1. Nelle ipotesi sanzionatorie di cui ai precedenti articoli del presente Titolo, nonché nelle ipotesi di cui all'art. 19 comma 1 della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i., qualora il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività sia la *Dichiarazione o Segnalazione Certificata di Inizio Attività* (D.I.A./S.C.I.A.), si procederà mediante declaratoria di cessazione degli effetti della D.I.A./S.C.I.A. medesima e divieto di prosecuzione dell'attività.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, l'emissione del provvedimento di Cessazione dell'attività abusiva.

TITOLO V – ATTIVITA' STAGIONALI E TEMPORANEE

Art. 16 - Attività stagionali

1. L'esercizio dell'attività di *somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale*, all'interno delle tutelate, è soggetto ad autorizzazione amministrativa, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 9 del presente regolamento. Nei restanti casi l'esercizio è attivato a seguito della presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
2. Per attività di *somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale* si considera quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a giorni trenta e non superiori a giorni duecentoquaranta per ciascun anno solare.
3. Nei provvedimenti autorizzativi per attività svolte in forma stagionale il Comune di Parma può prevedere l'apertura o la chiusura obbligatoria delle stesse in determinati periodi dell'anno solare.
4. Nella SCIA e nell'autorizzazione stagionale deve essere indicato il periodo nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività. La modifica del periodo negli anni successivi al primo deve avvenire con semplice comunicazione.

Art. 17 - Attività temporanee

1. L'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, sagre mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (la SCIA per le attività temporanee ha efficacia limitata alla durata della manifestazione). Nelle zone sottoposte a tutela, l'attività temporanea è soggetta ad autorizzazione. Tale attività temporanea può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o i luoghi cui si riferisce.
2. Il richiedente deve essere in possesso dei *requisiti morali e professionali* o designare un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione e l'esercizio dell'attività presuppone il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia (con esclusione delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici), urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
3. L'attività di somministrazione di cui al presente articolo non è soggetta ai criteri di programmazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.
4. Lo svolgimento di attività di *somministrazione svolte in forma temporanea* nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico è *soggetto a SCIA* e non sono richiesti i requisiti professionali, bensì solo i requisiti *morali*, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.
5. La somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea non può avere una durata superiore a giorni trenta consecutivi e, al medesimo organizzatore, non può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione temporanea nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture, di norma, prima di giorni novanta dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

6. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

TITOLO VI – DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 18 - Somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 9 e ss. del presente Regolamento ed è assoggettata ai *requisiti morali e professionali* di cui all'art. 7 ed agli altri obblighi di cui all'art. 8 lett. a), b), c), d), e) ed f) del presente regolamento.
2. Nei casi diversi da quelli sopra indicati (ovvero relativi a distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande collocati in locali/aree non esclusivamente adibiti a tale attività) si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i..
3. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.

TITOLO VII – ATTIVITA' ACCESSORIE

Art. 19 - Disposizioni di acustica e attività accessorie

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenute al rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore di cui al DPCM 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, della Zonizzazione Acustica comunale (ZAC), nonché di quanto disposto dal Regolamento acustico comunale (allegato C2 al RUE vigente), che detta le disposizioni concernenti i requisiti acustici passivi degli edifici.
2. E' vietata la diffusione sonora in esterno, qualora effettuata difformemente dalle disposizioni del presente articolo e da quelle del Regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.
3. Le manifestazioni all'aperto con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora che non rispettino i limiti prestazionali di cui sopra sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.
4. La tabella seguente illustra la singole attività accessorie, gli adempimenti connessi, le prescrizioni impartite e le specifiche note correlate a ciascuna di essa:

TABELLA ATTIVITA' ACCESSORIE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE			
Attività accessorie	Adempimenti	Prescrizioni	Note
Diffusione Sonora Installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento	Presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, conforme alla DGR 673/04, redatta da tecnico abilitato in acustica ambientale che prenda in considerazione l'intero arco orario di attività dell'esercizio.	- rispetto limiti D.P.C.M. 14/11/97; - dopo le ore 22.00 e fino alle ore 06.00, la diffusione sonora dovrà essere esercitata a porte e finestre chiuse (compresi eventuali Dehors chiusi), fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio di avventori e operatori in caso di somministrazione su area	La documentazione di impatto acustico deve essere custodita nell'esercizio ed esibita a richiesta al personale che opera i controlli.

		pubblica. E' possibile derogare a tale prescrizione presentando documentazione di impatto acustico con cui si dimostri che le fonti sonore direttamente riconducibili all'esercizio non incidano oltre i limiti consentiti sul clima acustico esterno.	
Trattenimenti musicali all'interno dei locali Effettuazione di piccoli <i>trattenimenti musicali senza ballo</i> , in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni	Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, supportata da documentazione di impatto acustico redatta in conformità dell'art. 6 della D.G.R. 673/04, da tecnico abilitato che, in funzione delle caratteristiche strutturali dei locali e della strumentazione utilizzata, asseveri il rispetto dei vigenti limiti di rumorosità, con particolare riferimento al c.d. "criterio differenziale" e prenda in considerazione l'intero arco orario del/dei trattenimento/i.	- rispetto limiti D.P.C.M. 14/11/97; - rispetto dei vigenti limiti di rumorosità, con particolare riferimento al c.d. "criterio differenziale"	La Segnalazione abilita all'esercizio della specifica attività accessoria che si intende esercitare, conserva efficacia fino a che permangono le condizioni asseverate nella documentazione di impatto acustico e non è soggetta a limitazioni numeriche o temporali. La Segnalazione e la documentazione di impatto acustico devono custodirsi nell'esercizio ed esibite a richiesta al personale che opera i controlli.
Manifestazioni non amplificate Effettuazione manifestazioni caratterizzate da musica e/o canto, privi di amplificazione e prodotti al massimo da due strumenti ed una voce, aventi le caratteristiche di cui sopra	Presentazione semplice comunicazione	- rispetto limiti D.P.C.M. 14/11/97	
Trattenimenti musicali all'esterno dei locali Effettuazione di manifestazioni all'aperto con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora nel rispetto dei vigenti limiti di rumorosità.	Richiesta autorizzazione amministrativa e contestuale presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, conforme alla DGR 673/04, redatta da tecnico abilitato che attesti il rispetto dei vigenti limiti di rumorosità, con particolare riferimento al c.d. "criterio differenziale" e prenda in considerazione l'intero arco orario del trattenimento, subordinata al preventivo parere Arpa.	- rispetto limiti D.P.C.M. 14/11/97; - rispetto dei vigenti limiti di rumorosità, con particolare riferimento al c.d. "criterio differenziale"	L'autorizzazione e la documentazione di impatto acustico devono custodirsi in loco ed esibirsi a richiesta al personale che opera i controlli. La documentazione di impatto acustico è efficace fino a che permangono le condizioni ivi asseverate

5. Le procedure concernenti le attività accessorie alla somministrazione di alimenti e bevande sono stabilite con apposita disciplina approvata con Determinazione dirigenziale.

TITOLO VIII – ORARI, CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI, PUBBLICITA' DEI PREZZI

Art. 20 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di *somministrazione al pubblico di alimenti e bevande* sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli esercenti sono tenuti a rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante appositi cartelli leggibili dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione.
3. In armonia con la normativa interna e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di tutela della concorrenza il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., qualora si ravvisi danno alla sicurezza, libertà e riposo delle persone, contrasto con l'utilità sociale, protezione della salute umana, dell'ambiente e del patrimonio culturale può stabilire, con Ordinanza, fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, specificando le esigenze di tutela poste a fondamento.
4. Gli esercizi pubblici che diventino fonti di particolari disturbi alla quiete pubblica o di turbativa alla civile convivenza, comprovati da ripetute lamentele o esposti di cittadini contermini, oltre che da segnalazioni e riscontri degli organi di vigilanza e controllo, potranno subire particolari restrizioni, degli orari di apertura e di chiusura.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto del disposto di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento.
6. Gli esercizi insediati su suolo pubblico sono assoggettati agli orari indicati nell'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 21 - Chiusura temporanea degli esercizi, turnazioni e riposo settimanale

1. La chiusura temporanea degli esercizi di *somministrazione di alimenti e bevande* è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune di Parma.
Qualora la chiusura sia di durata superiore ad un anno deve essere oggetto di motivata istanza di autorizzazione.
L'eventuale riapertura anticipata deve essere comunicata al Comune di Parma.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento, nonché ai circoli privati disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

Art. 22 - Pubblicità dei prezzi

1. Ad eccezione dei prodotti confezionati all'origine, sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, per i prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, gli esercenti devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al Decreto Legislativo n. 206 del 2005 e s.m.i. (Codice del Consumo).
2. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a) per quanto concerne le bevande e gli alimenti mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - b) per le attività di ristorazione, gli esercenti sono tenuti all'esposizione della tabella all'interno e all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
3. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.

4. Le modalità prescelte devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento, nonché ai circoli privati disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

CAPITOLO III – CONTROLLO E SANZIONI

Art. 23 - Controlli

1. In ogni momento il Comune di Parma può effettuare verifiche in ordine alla sussistenza ed al permanere dei *requisiti morali e professionali* nonché degli altri obblighi e dei *criteri qualitativi strutturali* previsti dal presente regolamento, che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione ovvero cui è ricollegata l'efficacia della *Dichiarazione di Inizio Attività o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività*.
2. Il Comune provvede ad accertare l'adeguata sorvegliabilità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali).
4. I controlli sui titoli abilitativi saranno effettuati secondo quanto previsto nell'apposita disciplina approvata con Determinazione dirigenziale.

Art. 24 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate, quando non altrimenti previsto da diverse disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 6/2004, secondo gli importi e avuto riguardo alle sanzioni accessorie di cui alla seguente tabella:
2. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 e s.m.i..
3. Il Comune di Parma è competente a ricevere il rapporto da parte degli organi accertatori, ad applicare le sanzioni e all'introito dei relativi proventi.
4. Le violazioni recidive alle disposizioni del presente Regolamento, superiori alla seconda nel corso di un anno, comportano la sospensione dell'attività fino ad un massimo di gg. 5 (cinque).

TABELLA SANZIONI PECUNIARIE E CORRELATE SANZIONI AMMINISTRATIVE

DESCRIZIONE PRECETTO VIOLATO	ARTICOLO	IMPORTO SOMME DA PAGARE	SANZIONE AMM.VA CORRELATA
Insussistenza originaria dei criteri qualitativi strutturali con punteggio minimo di accesso	Regolamento: Art. 4 comma 6, sanzione irrogata ai sensi dell'art. 8 comma 3 L.R. n. 6/2004)	Da Euro 100,00 ad Euro 600,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00	Revoca autorizzazione, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. c) del Regolamento
Insussistenza sopravvenuta dei criteri qualitativi strutturali con punteggio minimo di accesso	Regolamento: Art. 4 comma 6 sanzione irrogata ai sensi dell'art. 8 comma 3 L.R. n. 6/2004)	Da Euro 100,00 ad Euro 600,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00	Revoca autorizzazione, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) del Regolamento
Mancata comunicazione al Comune di riapertura anticipata	Regolamento: Art. 21 comma 1, sanzione irrogata	Da Euro 25,00 ad Euro 150,00 con pagamento in	

	ai sensi dell'art. 8 comma 3 L.R. n. 6/2004)	misura ridotta pari ad Euro 50,00	
Assenza del titolo abilitativo all'effettuazione dei piccoli trattenimenti	Regolamento: art. 19 comma 4, sanzione irrogata ai sensi dell'art. 8 comma 3 L.R. n. 6/2004	Da Euro 100,00 ad Euro 600,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00	Interdizione diffusione sonora fino a 30 gg. e, in caso di seconda violazione nello stesso anno, altresì, sospensione dell'attività fino a tre giorni. In caso di mancato rispetto dei limiti prestazionali asseverati nella Valutazione di impatto acustico e/o mancata corrispondenza tra strumentazione indicata e impiegata e/o manomissione del limitatore eventualmente apposto agli impianti di diffusione elettroacustica, è consentito il sequestro amministrativo della strumentazione ex artt. 13 e 20 L. n. 689/1981 e s.m.i. e D.P.R. 29 luglio 1982 n.571 (art. 19 co. 4 Reg.to).
Diffusione sonora effettuata difformemente dalle disposizioni regolamentari	Regolamento: art. 19 commi 2 e 4 sanzione irrogata ai sensi dell'art. 8 comma 3 L.R. n. 6/2004	Da Euro 100,00 ad Euro 600,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00	Divieto di prosecuzione dell'attività e revoca autorizzazione, qualora prevista, in caso di mancato ripristino dei requisiti/obblighi stabiliti, nei termini previsti, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. a) Regolamento.
Ogni altra violazione alle norme del presente regolamento	sanzione irrogata ai sensi dell'art. 8 comma 3 L.R. n. 6/2004.	Da Euro 25,00 ad Euro 150,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00	

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI

Art. 25 - Disposizioni procedurali e finali

1. Le procedure concernenti il presente Regolamento sono disciplinate secondo quanto previsto nell'apposita disciplina approvata con Determinazione dirigenziale
2. Il presente regolamento:
 - entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

- abroga le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente.
3. Il presente Regolamento esplica la sua efficacia fino all'adozione di eventuali nuove norme che lo rendano inapplicabile.